

8.2.15.3.2. 19.2 Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia CLLD

Sottomisura:

- 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

8.2.15.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura prevede la realizzazione di operazioni di sviluppo territoriale integrato locale (art. 35, par. 1, b del Reg. UE n.1303/2013) descritte nella SSL predisposta dal GAL, attraverso il PAL sulla base delle risultanze dell'attività di animazione condotta sul proprio territorio di riferimento.

La sottomisura contribuisce all'obiettivo della FA 6b "stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali" e soddisfa il fabbisogno F32 "sostenere progetti di sviluppo locale caratterizzati da un marcato approccio partecipativo e tesi a realizzare azioni di sistema, chiaramente aderenti alle specificità territoriali, a forte carattere dimostrativo e innovativo, funzionali all'innalzamento degli indici di qualità della vita anche attraverso il miglioramento dei servizi alla popolazione e del rapporto città-campagna".

Le SSL devono essere conformi ai programmi pertinenti dei fondi tramite i quali sono supportate.

L'art. 33 del Reg. 1303/2014 stabilisce che la Strategia di CLLD debba contenere almeno i seguenti elementi:

- a) la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;
- b) un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce;
- c) una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi. La strategia è coerente con i programmi pertinenti di tutti i fondi SIE interessati;
- d) una descrizione del processo di associazione della comunità locale all'elaborazione della strategia;
- e) un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;
- f) una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione;
- g) il piano di finanziamento per la strategia, compresa la dotazione prevista da ciascun fondo SIE interessato.

Gli obiettivi che ciascuna SSL perseguirà saranno finalizzati a precisi ambiti tematici.

I GAL sceglieranno gli ambiti tematici di intervento per i rispettivi PAL su un numero di ambiti di intervento, non superiore a tre, su cui impostare il piano. Gli ambiti di intervento scelti dai GAL dovranno essere coerenti con i fabbisogni emergenti e le opportunità individuate per i propri territori, nonché con le competenze e le esperienze maturate dai soggetti facenti parte del GAL, per rafforzare la qualità della

progettazione e dell'attuazione degli interventi. Nel caso in cui il PAL includa più di un ambito tematico su cui costruire la strategia locale, questi devono essere connessi tra loro per il raggiungimento dei risultati attesi e non essere concepiti come una mera sommatoria di ambiti tematici.

La SSL dovrà avere carattere innovativo, puntare alla creazione di occupazione locale e alla valorizzazione di risorse locali, incentivando attività produttive sostenibili sotto il profilo ambientale ed economico-sociale e servizi per la popolazione e l'inclusione sociale. L'innovazione è un'azione generatrice di un cambiamento per lo sviluppo economico e sociale di un territorio specifico. Il grado di innovazione è determinato dal contesto specifico del territorio. Una pratica maturata in altri contesti, può costituire un'innovazione nel territorio del GAL, laddove tale pratica non è mai stata introdotta.

I tematismi definiti dalla Regione sono solo indicativi, il GAL potrà scegliere anche altro, purchè coerente alla SSL. Nella SSL dovranno essere privilegiati interventi innovativi, di piccola scala e integrati. Gli ambiti tematici di intervento per i rispettivi PAL sono di seguito riportati.

I 9 tematismi sono :

- sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche);
- sviluppo della filiera dell' energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);
- turismo sostenibile;
- cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);
- valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
- valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;
- accesso ai servizi pubblici essenziali;

- inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;
- legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale ;
- riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità;
- reti e comunità intelligenti;
- diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca.

Il Piano di Azione Locale deve tradurre gli obiettivi in azioni concrete (Reg. UE 1303/2013, art. 33). A tale scopo, potrà comprendere tutte le possibili misure/azioni attivabili ai fini dell'attuazione della SSL, attraverso il finanziamento di un insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali e che non siano legate alle misure standard come definite nel PSR. Il valore aggiunto LEADER è rinvenibile nei progetti di piccola scala, progetti integrati complessi, progetti innovativi / sperimentali, progetti su scala locale, progetti di cooperazione.

In funzione della caratteristica delle misure programmate e alla loro possibilità di essere modulate in base alle peculiarità dei territori selezionati, della possibilità di estrinsecare il valore aggiunto del metodo LEADER, il GAL dovrà definire le azioni evidenziando le eventuali connessioni e complementarità con le misure del PSR regionale, evitando qualsiasi sovrapposizione e applicando le condizioni regolamentari.

Nel contesto SSL, l'innovazione non comporta necessariamente ricerca e sviluppo ad alto livello, né nuove tecnologie, ma è strettamente connesso a cosa il GAL vuole cambiare. Le risorse finanziarie di conseguenza devono concentrarsi su quelle azioni, che esercitano un effetto moltiplicatore sullo sviluppo locale, che affrontino i problemi e le opportunità in modo nuovo al fine di scaturire soluzioni di più lungo

periodo.

I GAL potranno, sulla base della strategia individuata, definire e attuare le azioni ammissibili nell'ambito delle 6 priorità e focus area individuate dal Reg. 1305/13, purché coerenti con il tema scelto e la propria SSL. I progetti finanziabili possono includere tutti i tipi di azioni sostenibili dai Fondi SIE. Nella definizione del PAL, il GAL dovrà tener conto di tutte le politiche concorrenti e complementari. In particolare dovrà comprendere le linee tracciate dalla politica nazionale per le aree interne (Strategia Nazionale per le Aree Interne – SNAI). Il GAL dovrà rendersi partecipe nel sostenere una politica sociale volta al miglioramento della qualità di vita della propria area in ottemperanza ai principi e indirizzi definiti anche negli orientamenti comunitari e nazionali in materia di agricoltura sociale. Proprio perché portatore di interessi collettivi del proprio territorio, il GAL nella definizione e attuazione del PAL dovrà garantire la condivisione con le Parti Economiche e Sociali del territorio interessato.

I GAL sceglieranno le azioni/misure da attivare in funzione dei risultati attesi e dei tematismi individuati nella Strategia e in coerenza con la strategia generale del Programma di Sviluppo Rurale della Regione nonché in conformità ai Regolamenti (UE) 1303/2013, 1305/2013, 807/2014 e 808/2014.

Le azioni/misure del PAL sono attivate dai GAL, sulla base delle seguenti formule applicabili:

- bando pubblico
- regia diretta

Il bando pubblico è lo strumento privilegiato per l'attuazione di interventi a ricaduta vasta e diffusa, ed è comunque vincolante in caso di azioni che costituiscono aiuti di Stato.

La regia diretta prevede la realizzazione di operazioni direttamente da parte del GAL. Le azioni attivabili a regia diretta sono esclusivamente quelle che soddisfano un interesse collettivo della comunità locale e i cui risultati sono accessibili al pubblico e selezionate dalla Regione ai sensi dell'art. 49 del Reg. 1305/2013.

La dotazione finanziaria per ciascuna SSL relativamente al finanziamento FEASR sarà compresa tra un minimo di 4 MEURO ed un massimo di 12 MEURO.

8.2.15.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo a fondo perduto, in conto capitale e in conto interessi. Il tipo di sostegno dovrà essere indicato dal GAL in relazione al tipo di operazione che si propone di finanziare nell'ambito del PAL.

8.2.15.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regole sull'ammissibilità delle spese di cui all' art. 65-71 del Regolamento (UE) 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la

pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

Relativamente alla valutazione delle operazioni sostenute con il FEAMP sono di applicazione le regole generali del fondo il Reg. 1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Parere del Comitato Economico e Sociale Europeo in materia di “Agricoltura sociale: terapie verdi, politiche sociali e sanitarie” (2013/C 44/07).

Altra normativa di riferimento sulla base dell'ambito tematico scelto dal GAL.

Normativa sugli aiuti di Stato. Le misure che prevedono interventi per prodotti fuori allegato I del TFUE saranno notificate o esentate o attuate in *de minimis* (Reg. UE 1407/2013).

8.2.15.3.2.4. Beneficiari

GAL e attori locali. I GAL possono essere beneficiari esclusivamente di progetti che hanno come obiettivo il soddisfacimento dell'interesse collettivo della comunità locale e che rendono i risultati accessibili al pubblico.

8.2.15.3.2.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono strettamente connessi all'attuazione della Strategia di sviluppo locale e sono quelli in essa previsti in coerenza con la strategia generale del PSR Puglia e in conformità ai Regolamenti (UE) n.1303/2013, n.1305/2013, n.807/2014 e 808/2014.

I costi ammissibili devono essere direttamente collegati all'attuazione delle strategie. Per le tipologie di intervento individuate dai GAL, i costi ammissibili saranno validati dall'Autorità di Gestione in sede di valutazione del Piano di Azione Locale.

8.2.15.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Si applicano le condizioni di ammissibilità degli interventi dei tipi di operazione di riferimento, proposte dal GAL e approvate dall'Autorità di Gestione in accordo con i Regolamenti specifici FEASR e FEAMP.

I singoli interventi sono ammissibili se contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della Strategia di Sviluppo Locale e corrispondono alle priorità indicate nell'Accordo di Partenariato e nel PSR.

Le operazioni proposte nel PAL dovranno essere compatibili con il quadro normativo FSIE e sugli aiuti di Stato. Ciascun GAL certifica e documenta la compatibilità degli aiuti previsti dal PAL, sulla base dei necessari riferimenti e richiami alle norme vigenti in materia, in modo che sia chiaro il regime di aiuto sostenibile.

Le operazioni ammesse dalle singole misure/interventi attivati dal GAL devono ricadere all'interno

dell'ambito territoriale del GAL o interessare comunque in maniera diretta tale territorio (es: informazione).

8.2.15.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Relativamente alla selezione della SSL la selezione sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi:

- **Territorio** (priorità alle aree rurali C e D, alle aree ammissibili al sostegno del CLLD a titolo del FEAMP, alle aree rurali protette e ad alto valore naturale, alle aree rurali B interessate dalla programmazione LEADER 2007-2013, alle SSL che interessino territori a maggiore popolazione)

Struttura del Gruppo di Azione Locale-partenariato (Composizione del partenariato; Composizione dell'organo decisionale del Gal, sistema organizzativo proposto)

- **Struttura e impostazione del PAL** (coerenza del tematismo con il territorio, grado e qualità della consultazione locale, coerenza con l'analisi di contesto e la SWOT dell'area, con il PSR e con gli obiettivi generali della strategia europea, risultati misurabili coerenza interna ed esterna, complementarità con la PAC e integrazione con le altre politiche comunitarie, nazionali e regionali, grado di innovazione, interazione tra gli attori dei differenti settori dell'economia locale, completezza nella descrizione, modalità di gestione proposta, esperienze)

Relativamente alla selezione delle operazioni che nell'ambito del PAL dovranno essere selezionate per essere ammesse al finanziamento si stabilisce che i criteri di selezione devono essere definiti dal GAL nel PAL.

La coerenza dei criteri di selezione degli interventi proposti dai GAL con gli obiettivi delle azioni e delle strategie del PAL e del PSR nel suo complesso saranno validati e approvati dalla Regione nell'ambito della selezione delle SSL. Non è quindi soggetta a ulteriori approvazioni. I GAL saranno responsabili della pubblicazione dei bandi e della selezione dei beneficiari.

Relativamente alle operazioni che prevedono come beneficiario il GAL (azioni a regia diretta) la valutazione sarà svolta dalla Regione, che terrà conto della coerenza con gli obiettivi della SSL.)

8.2.15.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità di aiuto saranno definite nei PAL a livello di singola azione a seconda della tipologia di intervento sostenibile e se del caso del regime di aiuto di stato applicabile.

Sono i GAL che fissano le aliquote di sostegno pubblico per le operazioni/progetti finanziabili nell'ambito della loro SSL sulla base del ruolo strategico che questi interventi possono giocare e nei limiti delle aliquote d'intensità di aiuto previste dal quadro giuridico. La determinazione delle intensità di aiuto per singole operazioni dovrà basarsi sui seguenti criteri: l'interesse collettivo perseguito dall'operazione (l'aliquota potrà essere vicina o pari al 100%), l'accesso pubblico ai risultati dell'intervento (in tal caso tanto maggiore è il numero di utilizzatori dei risultati, tanto maggiore sarà la possibilità di ricaduta positiva a beneficio di territorio e di tutti gli attori locali e l'aliquota potrà essere vicina o pari al 100%), le caratteristiche innovative del progetto a livello locale (in tal caso dovrà essere verificata la sussistenza di limiti massimi di intensità di aiuti in applicazione della normativa sugli aiuti di Stato. In caso di operazioni che non

costituiscono aiuti di Stato l'aliquota potrà essere vicina o pari al 100%) e il budget a disposizione per piccole iniziative con un forte impatto sul territorio (in tal caso, sempre nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa sugli aiuti di Stato, l'aliquota del contributo potrà essere vicina o pari al 100%). In ogni caso dovranno essere applicate le condizioni imposte dal Reg. 1305/2013 e nel caso di operazioni che costituiscono aiuti di Stato, importante nella descrizione dell'intervento sarà il riferimento alla normativa di applicazione e, quindi, al regime di aiuto compatibile e applicabile. In tal caso la determinazione delle aliquote applicabili di intensità dell'aiuto dovranno tener conto dei limiti imposti dalla normativa pertinente.

Sulla base delle proposte dei GAL sarà verificato anche il rispetto della normativa sugli aiuti di stato e le eventuali modalità di notifica o esenzione alla Commissione.

8.2.15.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 19.2 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli ed audit comunitari relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi rilevabili nell'implementazione fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

Per quanto riguarda la facoltà riconosciuta ai GAL di definire i principi relativi ai criteri di selezione, gli importi e aliquote di sostegno e le condizioni di ammissibilità non si hanno elementi che consentano di individuare elementi di rischio. Pertanto la valutazione di controllabilità sarà svolta in itinere in corrispondenza della fase di selezione, di adozione dei documenti attuativi e delle proposte di bando, convenzione ed interventi a regia diretta, avanzate dai GAL.

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei beneficiari privati: E' necessario garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi: Alcune tipologie di spesa possono presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezziari o riferimenti di mercato, per cui ne può risultare onerosa la valutazione di congruità.

R3: Sistemi di controllo e verifica adeguati: Le condizioni che consentono l'elevazione della percentuale di contributo o la loro articolazione, che può comprendere anche elementi di valutazione non

informatizzabili, possono rappresentare un elemento di rischio, da considerare nella fase di redazione dei documenti attuativi e di definizione delle procedure di controllo.

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte dei beneficiari pubblici: I beneficiari pubblici, devono rispettare le norme definite a livello nazionale in materia di appalti pubblici per lavori, servizi e forniture. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari: L'estrema varietà di tipologia dei beneficiari potrebbe comportare rischi nell'attività di accertamento dei requisiti del soggetto giuridico beneficiario, anche tenuto conto che allo stesso è correlata una diversa percentuale di contribuzione. Altro elemento di rischio riguarda i conflitti di interesse.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi: I rischi derivano dal fatto che talune operazioni non sono standardizzabili, considerato che ai GAL è riconosciuto ampio margine decisionale e di programmazione delle proprie strategie di sviluppo locale.

In tal senso il controllo relativo agli aiuti concessi in regime de minimis va eseguito in via istruttoria documentale, con l'acquisizione di informazioni da una pluralità di soggetti potenziali finanziatori del beneficiario.

R9: Corretta gestione delle domande di pagamento: Vi è il rischio inerente alla previsione di poter richiedere anticipi. La necessità di individuare le spese determinate da investimento su cui possono essere riconosciuti anticipi, separandole dalle altre, comporta il rischio di errore a livello di autorizzazione.

R10: Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi: La Valutazione di Controllabilità delle Misure, che dovrà essere effettuata in itinere, a partire dalla fase di selezione, potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà essere necessario rivedere le modalità attuative della SSL.

R11: Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa: Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema informativo gestionale e dell'assetto generale delle strutture addette al controllo .

8.2.15.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Per quanto riguarda le azioni ordinarie per l'attuazione della strategia, si rinvia alle azioni di mitigazione del rischio individuate per tipo di operazione di riferimento del PSR - Per quanto riguarda la facoltà riconosciuta al GAL di definire i principi relativi ai criteri di selezione, gli importi e aliquote di sostegno e condizioni di ammissibilità delle singole sottomisure/operazioni, non si hanno elementi, a livello di PSR, che consentano di indicare azioni di mitigazione del rischio e pertanto la valutazione di controllabilità sarà svolta in itinere in corrispondenza.

R1: Nei documenti attuativi saranno fornite indicazioni operative volte a garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di conseguire una sana gestione finanziaria ed il miglior rapporto qualità-prezzo. Saranno sviluppate attività di informazione, formazione e consulenza nei confronti dei beneficiari, migliorati gli strumenti informatici, i controlli e le procedure di coordinamento.

R2: La valutazione della congruità e controllabilità dei costi sarà svolta nella fase di adozione dei documenti attuativi regionali e delle proposte di bando, convenzioni ed interventi a regia diretta avanzate dai GAL.

R3: Nei documenti attuativi saranno definiti gli elementi oggettivi di quantificazione delle condizioni che consentono l'innalzamento della percentuale di contributo. In tal modo, fin dalla compilazione della domanda di aiuto sarà possibile il calcolo informatizzato. La controllabilità di tali condizioni sarà valutata nella fase di redazione dei bandi.

R4: In base a quanto stabilito dal Reg. UE n. 809/2014 art. 48 par. 2, sulle domande di aiuto devono essere effettuati controlli amministrativi che garantiscano la conformità del tipo di operazione “...con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici...”. Saranno pertanto messe in atto procedure istruttorie che consentano verifiche amministrative il più possibile esaustive delle procedure di individuazione dei fornitori adottate dagli enti pubblici beneficiari. A tali verifiche saranno subordinate le decisioni di concessione dei finanziamenti.

R7: Saranno definiti nella fase attuativa gli elementi oggettivi che consentano di identificare puntualmente i beneficiari, anche con riferimento, ove possibile, a specifiche disposizioni normative.

I GAL si doteranno inoltre di procedure adeguate per evitare i conflitti di interesse. Tali procedure devono essere chiare, obiettive e trasparenti ed essere concertate con l'autorità di gestione.

L'autorità di gestione oltre che validare e formalizzare le procedure, ne valuterà il rispetto e l'efficacia in itinere nel corso dell'attività di supervisione.

R8: Occorrerà definire la procedura inerente la fase istruttoria e la supervisione per migliorare la verificabilità e controllabilità dei progetti riferiti ad attività non standardizzabili.

Adottare una procedura che comporti l'acquisizione di informazioni dalle principali categorie di soggetti potenziali finanziatori del beneficiario, al fine di accertare il non superamento del tetto degli aiuti in regime de minimis, procedere all'automatizzazione delle informazioni per quanto possibile, prevedendo anche l'acquisizione di informazioni dalla banca dati nazionale.

Impostare sul sistema informativo gestionale delle domande di aiuto e di pagamento un controllo incrociato

su tutte le concessioni relative alle misure per le quali si applica il regime de minimis.

R9: A livello di SSL sarà stabilito se ed in quali forme saranno attivate operazioni a sostegno di investimenti onde consentire lo sviluppo delle modalità di gestione finalizzate alla richiesta di anticipi sui soli costi per investimenti.

R10: Occorrerà prevedere, quando necessario, una fase di feedback con possibile rimodulazione degli strumenti attuativi della strategia, in funzione delle valutazioni di controllabilità che saranno svolte in itinere.

R11: Occorrerà prevedere una fase di verifica preventiva di fattibilità e controllabilità, dal punto di vista gestionale, di ogni modifica ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità delle singole sottomisure/operazioni.

8.2.15.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.
3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione

del Reg. (UE) n. 1306/2013..

8.2.15.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.15.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Gli elementi obbligatori della misure LEADER sono descritti nei paragrafi “Descrizione del tipo di intervento” specifici delle sottomisure 19.1, 19.2, 19.3, 19.4.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non attivato

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

La selezione delle SSL avverrà mediante bando pubblico emanato dalla Regione entro 6 mesi dalla data di approvazione del PSR e il processo di selezione si completerà al massimo entro 2 anni dall'approvazione dell'Accordo di Partenariato (entro il 29 ottobre 2016). Conformemente a quanto disposto dal comma 4, articolo 33 del Reg (UE) 1303/2013, potranno essere selezionate strategie aggiuntive di sviluppo locale di tipo partecipativo successivamente a tale data, ma non oltre il 31 dicembre 2017.

La selezione riguarderà la SSL composta dalla delimitazione territoriale, dai PAL e dalla composizione del partenariato GAL. Il Bando descriverà i criteri di selezione (proposti dal Comitato tecnico regionale e

approvati dal Comitato di Sorveglianza – Reg. 1303/2013 UE art. 33, par. 3 e 4).

Preliminarmente all'emanazione del bando, il Comitato tecnico regionale avrà il compito di definire la metodologia per l'applicazione congiunta delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione nella selezione delle SSL.

Ogni territorio potrà partecipare ad una sola candidatura. Spetta ai partenariati locali decidere in merito ai confini precisi delle proprie aree, sulla base degli obiettivi, tenendo conto della coerenza fisica o geografica dell'area; dell'identità culturale e dei problemi sociali comuni dell'area; della concentrazione delle attività economiche. La delimitazione territoriale è definita tenendo conto che l'unità di base è il Comune e limite di popolazione è di 200.000 abitanti.

Il partenariato/GAL possono essere gruppi, sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto. In ogni caso deve trattarsi di strutture costituite e giuridicamente riconosciute e per i nuovi GAL la costituzione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di ammissione al finanziamento.

Il GAL dovrà indicare per ogni comune le informazioni sull'eleggibilità di ciascun fondo: FEASR, FEAMP, e per il FESR e FSE le aree interne beneficiarie della SNAI.

Le ipotesi alternative sono tre:

1. Confini identici tra i fondi

Laddove i problemi affrontati da due o più fondi siano diffusi su un'area simile ed eleggibile per due fondi, anche i confini delle strategie CLLD possono essere identici. In questo caso la SSL potrà prevedere il finanziamento dei due fondi: di FEASR e FEAMP in quanto le aree risultano eleggibili per entrambi i fondi;

Vedi Immagine 1

2. Confini di un fondo inclusi nei confini di un altro fondo

Si tratta di un'altra opzione relativamente semplice, per i territori rurali sulla costa o vicino alla costa la SSL potrà prevedere il finanziamento dei due fondi FEASR e FEAMP, mentre per quelli nell'entroterra potrà prevedere solo il finanziamento del FEASR.

Vedi Immagine 2

Questa ipotesi può verificarsi anche nel caso di aree interne beneficiarie della SNAI, che risultano incluse nelle aree classificate come "Aree con complessivi problemi di sviluppo" (aree D). In questo caso la SSL potrà prevedere il finanziamento del FEASR e per le aree interne il finanziamento aggiuntivo dei fondi FESR e FSE (oltre a un'ulteriore finanziamento da parte del FEASR).

Vedi Immagine 3

3. Confini che si intersecano

Questa situazione si verifica quando aree diverse condividono un confine comune. Per esempio se una serie di aree rurali condivide una linea costiera. In questo caso solo nell'area delimitata dal confine comune intervengono insieme i due fondi FEASR e FEAMP. Nelle altre aree intervengono ciascun fondo per propria area eleggibile.

Vedi Immagine 4

Per le SSL che riguardano medesimi territori (sovrapposizione), l'AdG convocherà i GAL interessati per promuovere un accordo. Laddove non si traguardasse l'accordo, le SSL di ciascun GAL saranno valutate e solo il GAL con il punteggio superiore sarà ammissibile al finanziamento. La non ammissibilità al determinerà contestualmente la non ammissione al finanziamento al sostegno preparatorio a valere sulla sotto-misura 19.1.

A chiusura delle attività di valutazione del Comitato tecnico regionale intersettoriale, i GAL - le cui SSL risultassero ammissibili a finanziamento e necessitassero di modifiche sulla base del parere fornito dal citato Comitato - provvederanno, anche a seguito di idoneo confronto con le Autorità di Gestione, ad apportare le modifiche richieste entro i termini e secondo le condizioni e prescrizioni stabiliti dal bando relativo alla presente sottomisura.

Relativamente ai progetti/operazioni finanziabili nell'ambito del PAL sarà GAL a provvedere alla selezione, nel rispetto dei principi di verificabilità, trasparenza e correttezza.




Immagine 1




Immagine 2




Immagine 3




Immagine 4

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Conformemente a quanto stabilito in Accordo di Partenariato sui territori interessati al CLLD, che prevede la possibilità di deroga ai limiti di popolazione del territorio interessato alla strategia del CLLD (non inferiore ai 10 mila abitanti, né superiore ai 150 mila) in caso di alcune aree rurali di tipo C e D, che presentano caratteristiche di densità di popolazione tali da far sì che il limite di 150 mila abitanti possa essere limitante. In particolare il PSR Puglia ammette una deroga al limite superiore e comunque fino ad un massimo di 200 mila abitanti, perché in presenza di: a) territori ad alta densità di popolazione (superiore a 150 abitanti/kmq) e b) territori che superano i 150 mila abitanti perché includono aree omogenee dal punto di vista socio-economico oppure richiedono l'inclusione di territori contermini per una più efficace specificazione della strategia di sviluppo locale e un finanziamento multi-fondo della stessa.

Il riferimento giuridico della deroga è l'art. 33 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Per la Puglia il limite di 150.000 abitanti risulta ostativo, in quanto la densità demografica della maggior parte del territorio regionale è alta (come già evidenziato nell'analisi del contesto socio-economico del PSR). Densamente popolate non sono solo la maggior parte delle aree rurali, ma sono principalmente le aree costiere classificate come aree eleggibili al finanziamento FEAMP. Tenuto conto che la Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo in Puglia sarà attuata con l'approccio plurifondo, imporre il limite di 150.000 abitanti potrebbe essere pregiudizievole nella determinazione dell'area GAL, in quanto potrebbe risultare al contrario troppo poco estesa, insufficiente a raggiungere quell'adeguata massa critica per un'azione efficace.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Nell'ambito della sotto-misura 19.2 le Strategie di Sviluppo Locale proposte dai GAL dovranno contenere un Piano di Azione Locale con un'indicazione chiara della ripartizione delle misure/azioni per ciascun fondo finanziatore. Ciascuna SSL avrà una dotazione finanziaria pubblica che per la parte co-finanziata dal FEASR non potrà essere inferiore a 4 milioni di euro e non superiore a 12 milioni di euro, così come indicato in accordo di partenariato. A questa dotazione si aggiungono le dotazioni finanziarie stabilite negli altri programmi operativi di ciascun fondo interessato. Il finanziamento delle operazioni seguiranno le regole specifiche del fondo di riferimento della misura/azione. Relativamente alla sorveglianza e alla valutazione il Comitato Tecnico regionale definirà delle linee guida al fine di attuare Piani sincronizzati che distinguano tra un fondo e l'altro gli adempimenti in linea con il sistema di gestione e controllo di ciascun Programma operativo.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

E' ammissibile la richiesta di anticipo pari al 50% del contributo concedibile ove il tipo di operazione preveda sostegno a investimenti, previa presentazione di garanzia bancaria o equivalente da parte dei

beneficiari delle operazioni .

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'AdG e i GAL elaborano procedure di selezione trasparenti e non discriminatorie e criteri oggettivi di selezione delle operazioni in maniera da evitare conflitti di interesse.

Le operazioni di selezione saranno riportate in appositi verbali. I criteri di selezione da adottare saranno presentati al comitato di coordinamento regionale e sottoposti alla valutazione del Comitato di Sorveglianza, successivamente alla selezione dei GAL. AGEA effettuerà un controllo sulle domande di pagamento.

I GAL selezionati saranno – nei confronti della Regione Puglia, dello Stato italiano e dell'Unione Europea – i soggetti responsabili dell'attuazione della strategia di sviluppo locale LEADER e del corretto utilizzo dei fondi in relazione alle procedure per la selezione dei destinatari ultimi dei finanziamenti pubblici, nonché per gli interventi gestiti direttamente. Pertanto, ciascun GAL è tenuto ad attuare la strategia di sviluppo locale LEADER così come approvata dalla Regione e ad operare nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

I GAL selezionano i progetti da finanziare nell'ambito della strategia attraverso procedure ad evidenza pubblica, in modo tale da garantire la massima trasparenza, rese noti alla cittadinanza con tutti i mezzi disponibili e delle quali gli uffici referenti regionali e le AdG devono essere simultaneamente informate per quanto di propria competenza sempre con riferimento a ciascun fondo coinvolto.

I GAL effettuano anche i controlli di primo livello sulle operazioni finanziate e trasmettono all'Organismo Pagatore o dell'Autorità di Pagamento di ciascun fondo (FEASR, FEAMP, FESR e FSE) gli elenchi di liquidazione inerenti i suddetti progetti.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Il PSR prevede che per la definizione e attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo da parte dei GAL si debba rispettare pienamente la logica *bottom-up*, in tal senso quindi la misura 19 non descrive le specifiche azioni di attuazione delle strategie, bensì fornisce gli indirizzi e gli strumenti per la loro definizione da parte dei GAL attraverso il Piano di Azione, nel quale sono ammissibili tutti i tipi di azione finanziabili dai fondi SIE, purché concorrenti all'attuazione degli obiettivi del PSR e della Strategia di Sviluppo Locale (SSL). Le azioni si svilupperanno in relazione ad uno o più degli ambiti tematici di

intervento indicati nella misura (in conformità con l'accordo di partenariato).

In sede di selezione delle strategie di sviluppo locale l'Autorità di Gestione presterà la dovuta attenzione alla valutazione delle complementarità e integrazioni con la strategia generale del Programma di Sviluppo Rurale. In particolare nell'ambito della misura 16 (art. 35) il GAL potrà svolgere un ruolo rilevante di animazione finalizzato a favorire la definizione di partenariati locali che realizzino progetti di cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla società e l'educazione ambientale e alimentare, al fine di facilitare anche l'utilizzo del sostegno previste dalla misura 16 (art. 35 del Reg. (UE) n. 1305/13), oltre che dell'attività di animazione a vantaggio delle microimprese dei settori del commercio, artigianato e turismo per indirizzarle ad intercettare i finanziamenti regionali che nella programmazione 2014-2020 sono indirizzati sull'intero territorio regionale, per interventi volti a favorire la diversificazione delle attività agricole (come la misura 6 – art. 19). Inoltre, poiché la misura di cui alla lettera K comma 2 dell'art. 35) non è attivata a livello regionale, il GAL potrà attivarla qualora ritenga possa essere strategico per lo sviluppo del proprio territorio. Relativamente alla misura 7 – art. 20 la misura non è attivata a livello regionale ad esclusione della sotto-misura 7.3 “Banda Larga”, di conseguenza il GAL potrà attivarla senza che debba tener conto dei limiti di demarcazione e complementarità con l'intervento regionale. Relativamente alla misura 6, la sotto-misura 6.2 e la sotto-misura 6.4 relativamente al finanziamento a favore di imprese non agricole non è attivata a livello regionale. Pertanto, anche per queste azioni il GAL potrà attivarle qualora ritenga possa essere strategico per lo sviluppo del proprio territorio.